



Emas III meccanismi d

**Tra tutela, gestione e meccanismi di incentivazione:
come si possono rapportare le aziende alla certificazione
ambientale? Istruzioni per l'uso.**

incentivazione

La certificazione ambientale delle organizzazioni è il riconoscimento formale che ne dimostra l'impegno nel migliorare le proprie prestazioni ambientali. Sebbene l'Italia si collochi ai primi posti sia in Europa sia nel mondo per numero di certificazioni ambientali, l'applicazione di questi schemi è comunque ancora limitata: in Italia ogni circa 10 certificazioni di qualità ve ne è 1 sola ambientale. E proprio su questo scenario diffuso sembrano giocare due variabili fondamentali: da un lato la sempre più forte esigenza di pianificare in maniera strutturata e sistematica il rapporto organizzazione-ambiente, in relazione alla crescente rilevanza sociale ed economica della variabile ambientale e alla conseguente complessità

normativa che regola tale rapporto, dall'altro la crescente influenza assunta dai meccanismi di incentivazione della certificazione ambientale. A tal proposito, ormai da tempo le aziende che intendono intraprendere (o hanno già intrapreso e concluso) il percorso della certificazione ambientale (sia esso ufficializzato tramite la certificazione Iso 14001 o la registrazione Emas) possono infatti usufruire di molteplici agevolazioni, alcune riconosciute *ex lege*, altre dipendenti dalla percezione di tali riconoscimenti presso altre organizzazioni con le quali le aziende "obbligatoriamente" interagiscono (Pubbliche Amministrazioni *in primis*). Tuttavia, poiché è impressione diffusa che le agevolazioni effettivamente esistenti siano ancora molto limitate, la stessa Unione Europea

Vantaggi derivanti dall'implementazione del Sga

Miglioramento della prestazione ambientale e produttiva (beni e servizi), in relazione a:

- maggiore controllo dell'efficienza dei processi aziendali e delle attività collegate;
- maggior propensione all'innovazione tecnologica, anche in relazione alle attività secondarie/accessorie (ad esempio, sostituzione mezzi di trasporto, generatori, impianti di riscaldamento e condizionamento);
- maggior coinvolgimento dei dipendenti e dei terzi che operano per conto dell'Organizzazione.

Riduzione dei costi legati alla gestione ambientale dell'impresa:

- risparmio sulle materie prime e risorse naturali: grazie ad una loro più attenta gestione e valorizzazione (ad esempio, recupero/riutilizzo o sostituzione con materie prime seconde);
- risparmio sulle fonti energetiche: in relazione non solo ad un utilizzo più attento dell'energia ma anche in relazione alla possibilità di autoprodurre l'energia stessa da fonti rinnovabili (ad esempio, pannelli fotovoltaici) con ulteriore possibilità di rivendere l'esubero ad un prezzo agevolato (ad esempio, conto energia);
- risparmio sullo smaltimento dei reflui (liquidi e solidi): grazie ad un incremento del recupero/riutilizzo e della raccolta differenziata, ma anche in relazione alla eventuale sostituzione di sostanze pericolose per l'ambiente o all'introduzione di pratiche/processi che producono un minor quantitativo di rifiuti;
- risparmio sulle inefficienze del processo produttivo: grazie all'aumento dei controlli legati all'efficienza dello stesso sia considerando quanto avviene *in situ* sia tutte le attività al contorno (ad esempio, maggiore efficienza negli approvvigionamenti e trasporti);
- risparmio sulle spese per eventuali bonifiche del sito nel quale si opera o lungo i tragitti effettuati per raggiungere i siti in cui si opera: in relazione i) alla capacità dell'organizzazione, sia mediante buone pratiche sia impiegando idonei dispositivi, di prevenire eventuali sversamenti o comunque di intervenire tempestivamente; ii) all'esistenza di polizze agevolate per aziende certificate (vedasi box 2, p.to D).

Riduzione dei rischi:

- ecologici: poiché una gestione attenta delle proprie attività/servizi aiuta a contenere e, se possibile, prevenire gli impatti ambientali con importanti conseguenze anche sul piano legislativo;
- legislativi: poiché le organizzazioni con Sga sono efficacemente organizzate per recepire la legislazione ambientale in continua evoluzione, e possono quindi prevenire le eventuali violazioni della stessa e le ovvie conseguenze amministrative e/o penali. In particolare, il Sga riveste un ruolo importante in termini di prevenzione del danno ambientale di cui alla Parte VI del D.Lgs. 152/2006, ricordando che in base all'art. 2050 del CC "chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa [...] è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno" (1).

nella stesura della proposta di regolamento Emas III ha appositamente previsto un punto specificatamente dedicato ai meccanismi di incentivazione.

Sistema di Gestione Ambientale: caratteristiche di base

Quando si parla di Sistema di Gestione Ambientale (Sga) si fa riferimento a quella parte del complessivo sistema gestionale dell'organizzazione (comprensivo delle risorse umane, economiche, infrastrutturali) dedicata alla gestione delle relazioni tra attività aziendali e contesto ambientale in cui essa opera. In particolare, i principali obiettivi del Sga sono:

- costruire un approccio strategico per il controllo delle performance ambientali;
- ottimizzare l'impiego di risorse umane e materiali;
- incrementare la collaborazione tra i differenti settori dell'organizzazione e dei suoi fornitori;
- migliorare l'immagine dell'azienda;
- sfruttare le opportunità che il mercato e il contesto in cui opera l'organizzazione offre.

Per ottenere tali obiettivi, vengono sfruttate le caratteristiche tipiche di ogni sistema di gestione e quindi anche del Sga:

- gestione per obiettivi;
- responsabilizzazione delle singole unità organizzative;
- motivazione e coinvolgimento del personale;
- verifiche sistematiche mediante audit;
- miglioramento continuo.

La progettazione di un Sga sulla base di un processo continuo ed interattivo costituisce dunque un requisito fondamentale e imprescindibile (cosiddetto Ciclo di Deming: Plan-Do-Check-Act). Il Sga deve, inoltre, costituire una struttura agile e per-



fettamente integrata nell'organizzazione proprio al fine di una efficace sinergia con gli eventuali già esistenti sistemi di gestione.

La norma Iso 14001 [1] e il Regolamento Emas [2] rappresentano i principali riferimenti per le organizzazioni che vogliono implementare un Sga. La successiva possibilità di ottenere la certificazione o registrazione può poi, da un lato, assicurare l'impegno dell'organizzazione verso un miglioramento della globale prestazione ambientale, dall'altro creare vantaggi competitivi nei confronti delle aziende che non soddisfano i requisiti dei suddetti standard.

Vantaggi attuali e futuri in ottica Emas III

A partire dall'introduzione della norma Iso 14001 nel 1996, e ancora prima del Regolamento Emas nel 1993, si è andata affermando negli anni una serie di iniziative istituzionali e non, volte ad agevolare le organizzazioni che decidevano di aderire a tali schemi.

Di fatto, l'attuale panorama dei meccanismi di incentivazione è molto variegato e le organizzazioni che intendono certificarsi secondo la norma Iso 14001 o registrarsi secondo il regolamento Emas (o che già lo sono) hanno ormai a disposizione molteplici agevolazioni, alcune riconosciute dalla legislazione cogente, altre che possono derivare direttamente dall'interazione delle organizzazioni con altri soggetti con i quali esse interagiscono abitualmente ed obbligatoriamente, ad esempio, pubbliche amministrazioni (PA), banche ed assicurazioni [3].

Si riportano nei riquadri "Vantaggi derivanti dall'implementazione del Sga" e "Vantaggi derivanti dalla certificazione/registrazione del Sga" in estrema sintesi, i principali vantaggi in

- di sicurezza: grazie ad un sistema volto a prevenire gli incidenti, con particolare riferimento a quelli con conseguenze ambientali, e ad assicurare una risposta pronta alle emergenze (con evidenti interconnessioni con un eventuale Sistema di Gestione della Sicurezza – ex Ohsas 18001);
- economici: in relazione, ad esempio, al risparmio conseguente le multe "ambientali" evitate o i minori premi assicurativi riconosciuti grazie alla presenza di un Sga certificato/registrato (vedasi box 2, p.to D);
- tecnici: in relazione, ad esempio, alla presenza di un adeguato piano manutentivo delle attrezzature e dei macchinari/impianti utilizzati dall'organizzazione, con specifico riferimento a quelli con evidenti ripercussioni in termini ambientali;
- di opportunità non sfruttate: ad esempio, in relazione all'espansione delle quote di mercato (vedasi box 2, p.to E).

(1) Il tribunale di Mondovì (CN), con la decisione del 24 aprile 2001, n. 257, ha assolto il legale rappresentante di un'azienda con Sga certificato ex Iso 14001 ritenendo che "la certificazione ottenuta ed i documenti prodotti e/o acquisiti dal perito hanno dimostrato una sola cosa: di più non si poteva fare. Di più, dunque, non era corretto esigere" [7].



Vantaggi derivanti dalla certificazione/registrazione del Sga

Riduzione dei costi legati alla presenza di specifiche agevolazioni nei seguenti campi:

- autorizzatorio: in caso di aziende certificate 14001 o registrate Emas sono previste dalla normativa cogente alcune semplificazioni in fase di ottenimento e rinnovo delle autorizzazioni, tra cui: la possibilità, ex DLgs. 152/06 art. 209, per le aziende registrate Emas di rinnovare le autorizzazioni all'esercizio di impianto ovvero riscriversi all'Albo tramite semplice autocertificazione; l'opportunità di usufruire, ex del DLgs. 59/2005 e DLgs. 152/2006, nel caso di aziende soggette ad Ippc, di un rinnovo posticipato dell'Aia di 1 anno, se certificate, di 3 anni se registrate; la preferibilità, ex RD 1175/1993 art. 9 come modif. dall'art. 96 del Lgs. 152/2006, in caso di più domande concorrenti volte alla derivazione di acque per usi produttivi del richiedente registrato Emas; la possibilità, ex DLgs. 334/99, art. 6 e smi (impianti Rir), per il gestore degli stabilimenti di allegare alla notifica obbligatoria la documentazione predisposta per la registrazione Emas. Si ricorda inoltre che la nuova linea di tendenza espressa dall'Ue è di estendere misure analoghe anche in altri ambiti autorizzativi, come per altro già prescritto nella L. 93/2001;
- amministrativo: con il DLgs. 112/2008, convertito nella L. 133/2008 all'art. 30 sono state introdotte, anche se non sono ancora in vigore (mancano i regolamenti attuativi) alcune semplificazioni circa i controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione ambientale e qualità (ad esempio, previsione di sostituzione dei controlli amministrativi con quelli svolti dagli enti di certificazione, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività);
- fiscale: in relazione alla possibilità di poter usufruire di sgravi fiscali quali, ad esempio, la riduzione dell'aliquota Irap riconosciuta in certe regioni italiane (tra cui la Toscana) o la possibilità per le Pmi di "incrementare i crediti di imposta qualora le imprese beneficiarie abbiano aderito ad Emas" (ex Decreto 311/98);
- economico-finanziario: in relazione alla possibilità di avere accesso: i) a contributi a fondo perduto per aziende certificate/registrate in virtù del decreto 7 maggio 2003 (delibera Cipe n. 63 del 2 agosto 2002); ii) a finanziamenti nazionali o regionali per intraprendere il percorso certificativo (ad esempio, bando Ue per l'Ecoinnovazione dell'aprile 2008); iii) a finanziamenti agevolati ed in generale a prodotti finanziari particolari presso taluni istituti di credito;
- economico (mercato): in relazione alla possibilità, ad esempio, di usufruire di agevolazioni nel caso di partecipazione a taluni bandi di gara: i) il DLgs. 163/2006 prevede infatti che "il principio di economicità può essere subordinato [...] ai criteri previsti dal bando ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile", mentre la Determinazione 5 dell'8 ottobre 2008 ha reso obbligatorio per la PA adottare negli appalti il criterio del "miglior rapporto qualità/prezzo in luogo del semplice minor costo per tutte le opere che possono avere un impatto ambientale";

capo ad un'Organizzazione che decide di implementare e certificare un Sga in ambito italiano. Nonostante il quadro delineato, è tuttavia ancora oggi opinione diffusa e condivisa che le misure effettivamente in essere non siano sufficienti per promuovere realmente l'adesione prima, ed il mantenimento poi, a questi strumenti volontari. Proprio questa situazione ha portato, durante i lavori di revisione del Regolamento Emas II, a tener conto di questo aspetto in maniera rilevante, facendo condurre parallelamente uno studio (Ever - Evaluation of Emas/Ecolabel for their Revision [4, 5]), al quale si rimanda per approfondimenti, con la finalità di valutare tramite indagine bibliografica e conoscitiva la percezione degli stakeholder del Regolamento stesso. A fronte dei risultati ottenuti in tale studio è stato quindi approvato da parte della Commissione Ue l'attuale proposta di testo da inoltrare alle Istituzioni Europee per concludere l'iter approvativo prima della definitiva adozione in Consiglio (Com(2008) 402/2 - [6]), in cui è presente un apposito punto nel testo dedicato ai "provvedimenti finalizzati a ridurre l'onere amministrativo e a creare incentivi". In particolare, tra i principali elementi considerati si citano:

- la semplificazione della procedura per la registrazione di gruppi di organizzazioni;
- la riduzione dei diritti di registrazione per le organizzazioni di piccole dimensioni (Pmi e amministrazioni pubbliche di dimensioni ridotte);
- l'individuazione da parte delle autorità degli Stati membri degli ambiti dove sono in grado di ridurre l'onere amministrativo delle organizzazioni che aderiscono a Emas per quanto attiene alla normativa ambientale (ad esempio, riduzione della frequenza di rinnovo delle autorizzazioni ambientali) - in questo contesto, a) negli Stati membri sarà istituito un esercizio di consultazioni periodiche tra gli organismi competenti Emas e le autorità di regolamentazione e b) la



Commissione organizzerà scambi di informazioni su questo aspetto;

- la presa in considerazione da parte delle autorità nazionali e, se necessario, fatte salve le disposizioni sugli aiuti di Stato previste dal trattato, l'introduzione di incentivi a favore delle organizzazioni che partecipano a Emas (ad esempio, accesso ai finanziamenti o sgravi fiscali nell'ambito di sistemi che favoriscano le prestazioni ambientali dell'industria);
- la semplificazione delle regole per l'utilizzo del logo Emas e la scomparsa delle restrizioni attualmente esistenti.

Conclusioni

Si evidenzia quindi come esistano oggi numerose agevolazioni, alcune riconosciute dalla legislazione cogente, DLgs. 152/06 (e smi) *in primis*, ed altre che possono derivare direttamente dall'interazione delle organizzazioni con altri soggetti con i quali esse si rapportano abitualmente ed obbligatoriamente. Naturalmente, l'effettiva esistenza di questi ultimi meccanismi di facilitazione è subordinata alla sensibilità di tali organizzazioni nei confronti della certificazione ambientale, che, si presuppone, sia maggiore in seno a quelle che a loro volta sono certificate/registrate. Le statistiche di diffusione di Iso 14001, ma soprattutto di Emas sembrerebbero indicare proprio questa tendenza ad una maggiore apertura nei confronti di queste forme volontaristiche di gestione ambientale da parte soprattutto delle PA [3]. Si ricorda inoltre che, in linea con quanto riportato nella proposta di testo di Emas III, si colloca anche la recente iniziativa di Assolombarda che ha istituito uno specifico "Gruppo di Lavoro Qualità Ambientale" che tra gli altri temi si occupa anche di semplificazioni ed agevolazioni a favore delle aziende registrate Emas e/o certificate Iso 14001. In particolare, tra le forme di incentivazione che Assolombarda vorrebbe venissero promosse si riportano le seguenti: i) meccanismi di coordinamento delle verifiche effettuate nell'ambito del Sga con quelle svolte nell'ambito di altri dispositivi di legge (ad esempio, coordinamento con attività di verifica del rispetto delle quote di emissione di gas serra); ii) semplificazione dei controlli legati ad aspetti documentali/procedurali (ad esempio, validità della documentazione prodotta e delle procedure adottate nell'ambito del Sga anche ai fini delle visite da parte degli Enti di controllo). ■

BIBLIOGRAFIA

- [1] Uni EN Iso 14001:2004. Sistemi di gestione ambientale. Requisiti e guida per l'uso.
- [2] Reg. CE n.761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas) [GU CE 24/04/01, L 114/1] e smi (Reg. 196/2006/CE).
- [3] E. Perotto, P. Butelli e M. Taverna, *Inquinamento*, 2008, 106, 34.
- [4] Ever: www.europa.eu.int/comm/environment/emas.
- [5] F. Iraldo, *Regioni e Ambiente*, 2006, 9, 36.
- [6] Com (2008) 402/2 - Regulation of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme - Emas.
- [7] M. Chilosi e P. Malesani, "Incentivi, normativa volontaria e legislazione cogente", 31a Giornata di studio di Ingegneria Sanitaria-Ambientale "La certificazione ambientale del servizio idrico integrato: potenzialità e limiti", Università degli studi di Brescia, 12 maggio 2006.

- ii) esiste l'obbligo in capo alle PA di acquistare almeno il 30% dei loro prodotti/servizi nell'ambito di quelli "verdi", come da finanziaria 2007 ed in linea con quanto previsto per il Gpp - DM 203/03 e Decreto 135/08;
- assicurativo: in relazione alla possibilità di i) usufruire *ex lege* (ex art. 212 del DLgs. 152/06) della riduzione del 40% (se Iso 14001) e 50% (se Emas) per le fidejussioni di aziende che operano nel settore del trattamento rifiuti; ii) godere di un risparmio sui premi delle assicurazioni in caso di stipula di Rci che può arrivare fino al 20% (ex "protocollo d'intesa" siglato in data 10/03/04 tra Ania e Confindustria); iii) stipulare *ex lege* (Decreto 5/2/04) garanzie finanziarie da parte delle imprese di bonifica dei beni contenenti amianto (cat. 10 Albo Gestori Rifiuti) ridotte al 30% del valore previsto; iv) usufruire della riduzione del 40% (se Iso 14001) e 50% (se Emas) delle garanzie di aziende che operano spedizioni transfrontaliere di rifiuti (ex art 194 del DLgs. 152/06);
 - legale: in relazione alla necessità da parte delle aziende di dotarsi di un modello gestionale ex DLgs. 231/01, che, sebbene non abbia attualmente effetti in termini di reati ambientali, suggerisce per la gestione del rischio l'adozione di un modello organizzativo idoneo per prevenire la responsabilità amministrativa delle organizzazioni, utile anche in caso di procedimento giudiziario per danno ambientale (possibilità oggi ancora più importante anche alla luce della recente pubblicazione della Dir. 2008/99/Ce concernente la tutela penale dell'ambiente).

Incremento della competitività e miglioramento dell'immagine aziendale, grazie:

- ad una maggiore fiducia e credibilità agli occhi di tutti gli *stakeholder*;
- al miglioramento dei rapporti con gli organismi di controllo e la comunità locale;
- al potenziale miglioramento della propria posizione nel mercato in relazione i) all'incremento delle possibilità di acquisire nuove quote, ii) al presumibile accesso agevolato in bandi di gara;
- alla possibilità di soddisfare le richieste da parte di grandi clienti già certificati, che richiedono la certificazione ambientale dei propri fornitori, come supporto per la gestione degli aspetti ambientali indiretti.

